

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

	PAG.		PAG.
INDICE			
Congedi :		ANGELINO PAOLO	376
PRESIDENTE	365	SANZO	376, 377
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CERVONE	377, 378, 379, 380
FABRIANI: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110)	365	VERONESI	377
PRESIDENTE	365, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375	CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	377, 380
CAMANGI, <i>relatore</i>	366, 368, 369, 374	CAIATI	378, 379
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	368, 369, 370, 374	GUARIENTO	379
PASINI	369, 370, 373	SPALLONE	380
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	369, 370, 372, 375		
PACATI	370		
ANGELINO PAOLO	370		
FABRIANI	371, 374		
VERONESI	372		
SPALLONE	373		
GIACONE	373		
CIANCA	373		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
DE COCCI ed altri: Estensione all'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e garanzia dello Stato per i mutui concessi dalla Cassa di depositi e prestiti all'Istituto stesso. (806)	375		
PRESIDENTE	375, 376, 378, 379, 380		
DE COCCI, <i>Relatore</i>	375, 376, 377		
PASINI	376, 379		
CIANCA	376, 379		

La seduta comincia alle 9,20

SANZO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pignatone.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Fabriani concernente: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

La Commissione ricorderà che, nel corso dell'ultima seduta e cioè quella del 14 ottobre u. s., il rappresentante del Governo ebbe a fare alcune considerazioni in ordine a questa proposta di legge, della quale ne dimostrava la inutilità. Dagli interventi che si susseguirono, tuttavia, emerse la opportunità di svolgere un'indagine sulle modalità di applicazione da parte del Ministero delle finanze del disposto dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, indagine che è stata portata a termine in questi giorni dall'onorevole Relatore, il quale ora riferirà alla Commissione, con la precisione e la chiarezza che gli sono proprie, sulle conclusioni di essa.

CAMANGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ringrazio il nostro Presidente del compimento che, probabilmente, almeno in parte, io sono costretto a smentire perchè se c'è una materia difficile nella quale essere chiari e precisi diventa impresa quasi impossibile, è proprio l'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Dirò semplicemente che io ho cercato di capire, con la maggiore esattezza e precisione possibile, il funzionamento del suddetto articolo, quale è nella sua applicazione e nella prassi seguita dal Ministero delle finanze.

I diversi rappresentanti del Governo avevano, è vero, accennato in passato a quelle che oggi possono considerarsi le conclusioni della nostra indagine, ma essi stessi non hanno mancato di affacciare nel contempo qualche dubbio.

Il risultato delle indagini è questo: i sovraccanoni a beneficio dei comuni, quelli cioè di cui si occupa l'articolo 53, vengono liquidati in questo modo: i comuni ne fanno richiesta al Ministero delle finanze; il Ministero entra, poniamo, nell'ordine di idee di concedere questo sovraccanone, incarica quindi la prefettura competente ad istruire la richiesta; la prefettura, servendosi del genio civile, compie l'istruttoria, finché non si arriva ad una proposta formale da parte del genio civile per la ripartizione tra i vari comuni interessati di detto sovraccanone.

Noi abbiamo fatto un primo rilievo: il sovraccanone viene commisurato alla quantità di energia asportata oltre i famosi 15 chilometri dal territorio del comune, mentre dalla lettera dell'articolo 53 sembrerebbe per lo meno dubbio che si debba riferire alla quantità di energia asportata e non invece al fatto in sé e per sé dell'asportazione pura e semplice dell'energia. Leggendo il primo

comma dell'articolo 53, risulta abbastanza chiaro questo concetto in quanto si parla di cavalli vapore nominali e si afferma: « Quando l'energia è asportata oltre il raggio di 15 chilometri, il Ministero delle finanze può stabilire, con proprio decreto, un sovraccanone ». Sembrerebbe che il solo fatto di asportare oltre quel limite una qualsiasi quantità di energia dovrebbe dar luogo all'applicazione del sovraccanone, commisurato alla potenza dell'impianto. C'è, poi, un comma che riguarda le provincie, il quale dice che per la parte di energia trasportata fuori, è attribuita, all'amministrazione provinciale, una quota del sovraccanone. Nasce il problema se il sovraccanone, di cui al primo comma, debba essere commisurato alla quantità.

Comunque, questa che ho fatto è una digressione. Per ritornare, con ordine, all'argomento: questo sovraccanone, di cui dicevo prima, si stabilisce nella misura che il Ministero delle finanze ritiene congrua sulla base della quantità dell'energia elettrica asportata, indicata dal Genio civile attraverso apposite rilevazioni e in ragione della quota unitaria del sovraccanone, da due lire fino a un dato limite. Nella ipotesi che siano diversi comuni a chiedere il sovraccanone, il Ministero delle finanze, nella ripartizione, tiene conto di quella tale limitazione stabilita nell'articolo 53, in base alla quale il sovraccanone non può superare il totale della media delle spese obbligatorie dell'ultimo quinquennio precedente la concessione della derivazione. Fatta questa « liquidazione », cioè emesso il decreto con il quale viene stabilito che il concessionario della derivazione d'acqua, da quel momento, è costituito debitore, direi, perpetuo del comune per quel tale sovraccanone, il Ministero delle finanze non c'entra più. In altri termini, consegnato nelle mani del comune questo titolo di credito, il Ministero delle finanze non si occupa più della questione, a meno che durante il periodo della concessione non intervengano variazioni tali per cui una delle parti non chieda il riesame del rapporto.

Pertanto, il problema posto dal collega Fabriani si riferisce, evidentemente, a sovraccanoni liquidati in occasione di concessioni assentite prima delle rivalutazioni dovute ai due provvedimenti del 1947 e del 1949, perché ove si volesse riferire a concessioni assentite o da assentire dopo quei due provvedimenti di legge, non ci sarebbe motivo di discutere perché la misura unitaria dei sovraccanoni è stabilita da quei decreti

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

e la procedura è tale da non far nascere nessun dubbio, in quanto dovendo il Ministero delle finanze determinare un sovraccanone a beneficio di un comune, non deve fare altro che vedere la quantità di energia asportata, moltiplicare la misura unitaria per l'indice compreso tra 0 e 436 lire per ogni chilovatt e assegnare la quota al comune, tenendo presente soltanto la limitazione della media delle spese obbligatorie dell'ultimo quinquennio precedente la concessione, cioè a dire il quinquennio attuale per il fatto che la concessione viene data successivamente all'avvenuta rivalutazione della misura dei sovraccanoni.

Il problema in tanto può esistere in quanto si riferisca a casi precedenti e non a casi posteriori all'entrata in vigore delle due leggi prima ricordate.

Il problema della svalutazione monetaria non c'entra perché si è sempre detto che come si sono rivalutati i canoni, così sono cresciute pure le spese obbligatorie.

Il problema, sollevato dalla proposta di legge del collega Fabriani, non può quindi che riferirsi a casi precedenti. In altre parole, tutti avevamo ritenuto esattamente impostata la questione prima di conoscere la reale situazione in parola. Per arrivare a ciò ho fatto il seguente ragionamento: esiste una concessione assentita prima del 1947, in epoca di non ancora avvenuta svalutazione monetaria; questa concessione dette luogo all'applicazione di un sovraccanone che venne stabilito in una certa misura e l'azienda concessionaria cominciò a pagare in base a quella misura. Ad un certo momento avvenne l'approvazione dei due provvedimenti di rivalutazione dei canoni che stabiliscono la moltiplicazione per un certo coefficiente (160 volte). Questo canone diventa, in valore assoluto, enormemente maggiore di quanto non fosse in origine, ma siccome c'è un limite, e cioè la media delle spese obbligatorie relative al quinquennio precedente alla concessione, e cioè un dato che non avendo subito svalutazione monetaria era, in valore assoluto, molto piccolo, il sovraccanone, che per effetto della rivalutazione è diventato grande, supera di gran lunga la media del quinquennio.

Da qui — sostiene il collega Fabriani — la necessità di stabilire che i due termini abbiano a marciare di pari passo. E una sistemazione di questo genere sembrava veramente opportuna.

Noi, invece, abbiamo potuto appurare che le cose non stanno così. In linea preli-

minare abbiamo potuto chiarire che i provvedimenti del 1947 e del 1949 risolvevano già questo problema per i sovraccanoni già stabiliti in quanto che il decreto legislativo del 1947 diceva al secondo comma dell'articolo 3: « I sovraccanoni che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto risultino già regolarmente liquidati a favore degli enti rivieraschi sono dovuti dalle ditte concessionarie in ragione di 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione ». E cioè il sovraccanone si moltiplica *ope legis* per 40. E pertanto l'operazione non è subordinata a nessuna altra condizione.

Questa è la lettera del provvedimento del 1947 che si ripete in quello del 1949.

Il Ministero delle finanze non è direttamente interessato ad applicare questa disposizione, ma questa è la interpretazione che esso ha dato quando è stato richiesto di esprimere il suo parere in merito all'interpretazione di questo secondo comma dell'articolo 3 del provvedimento del 1947. Per essere più precisi: il comune era già costituito creditore del concessionario con il decreto di liquidazione a suo tempo emesso. Con il provvedimento del 1947 il comune automaticamente diventa creditore del concessionario di una somma 40 volte quella risultante dal provvedimento iniziale. Nella ipotesi che il concessionario, per un cavillo, avesse obiettato che con questa moltiplicazione per 40, si viene ad elevare il canone in valore assoluto al di là di quel limite delle spese obbligatorie determinato al tempo della concessione, il Ministero delle finanze ha sempre chiarito che evidentemente questa non era una interpretazione esatta ma che l'interpretazione esatta era da considerare quella di moltiplicare puramente e semplicemente per 40 il sovraccanone già stabilito. E cioè: il sovraccanone era stato fissato in relazione alla nota limitazione in un determinato momento, ma una volta stabilito, esso sovraccanone segue tutte le vicende della rivalutazione senza che il limite della media del quinquennio possa funzionare una seconda volta. Facciamo un esempio pratico: nel 1925 un comune ottiene una concessione di sovraccanone in misura, mettiamo, di lire 10 all'anno, in base alla quantità di energia asportata e tenendo conto di tanti fattori e tra l'altro della media di spese obbligatorie di quel tale comune in quel tale momento (1925), media che è, per esempio, di 20. Quindi, entro i limiti. Viene l'aumento del 1947. Il sovraccanone *ope legis* si moltiplica per 40. Qui non

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

c'entra più il limite perché esso ha funzionato al momento in cui si fissava il canone.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Bisognerebbe però risalire al prezzo unitario dell'imposta complessiva.

PRESIDENTE. Non si può risalire al prezzo unitario dell'imposta complessiva perché non si ha un rapporto fisso.

CAMANGI, *Relatore*. Ad ogni modo la interpretazione che io ho data mi sembra indiscutibile ed è talmente esplicita che non dovrebbe dar luogo a dubbi. Comunque, il Ministero delle finanze ha detto che effettivamente qualche società ha cercato di sollevare eccezioni. A parte il fatto che i casi sono stati pochi, allorquando i comuni si sono rivolti al Ministero delle finanze per avere l'esatta interpretazione di questo articolo, il Ministero ha dato costantemente quella sopra riferita. Certo che, se le società private vogliono tergiversare, nessuno lo può impedire e non rimane che adire la via giudiziaria. Ciò è bene chiarirlo subito, anche perché su questo problema si è fermata la nostra perplessità, tanto che si era detto in un primo momento di approvare un provvedimento per la autentica interpretazione dell'articolo. Ma se pure noi approviamo un provvedimento che chiarisca ancora meglio le cose, esso potrà valere per l'avvenire e non certo per il passato in quanto qualunque interpretazione, che noi volessimo dare oggi, potrebbe essere sempre impugnata da quelle società che volessero cavillare ad ogni costo.

Ad ogni modo, secondo me, la disposizione dell'articolo 3 del decreto del 1947 è così chiara che non dovrebbe dar luogo ad alcun dubbio. Pertanto, se i casi, cui si voleva riferire il collega Fabriani, sono quelli di concessioni assentite prima dell'emanazione del decreto del 1947, la sua proposta di legge viene a cadere in quanto essa si rivela assolutamente inutile.

Tuttavia, abbiamo voluto estendere la nostra indagine su questa materia e abbiamo guardato al caso particolare di concessioni assentite prima del 1947, ma la cui liquidazione del sovraccanone non sia stata ancora fatta e si sia fatta invece dopo la rivalutazione dei canoni. Anche al riguardo abbiamo avuto sodisfacenti chiarimenti dal Ministero delle finanze perché ci è stato spiegato che, anche quando questa liquidazione che si debba riferire ad una concessione anteriore al 1947 si dovesse, per qualsiasi ragione, concedere oggi, il sistema seguito dal Ministero è quello di fare la liquidazione sulla base dei valori di allora sia per l'energia elettrica,

sia per il limite delle spese obbligatorie, sia per il valore riguardante la misura unitaria del sovraccanone e cioè: moltiplicando il sovraccanone per 40, in base agli aumenti del 1947 e del 1949.

Anche per questo caso, dunque, la questione è stata chiarita. E debbo dire che sono stato talmente meticoloso nell'indagine da pensare anche al caso limite della concessione assentita, mettiamo, al 31 dicembre del 1946, in modo che il quinquennio risenta parzialmente della svalutazione e parzialmente no. Supponiamo un quinquennio (1940-1945); è evidente che la svalutazione maggiore è quella contenuta negli ultimi due anni. Il Ministero delle finanze mi ha spiegato che, anche in questo caso, si tiene conto di questa circostanza, riferendo i valori a quelli di prima della svalutazione e sottoponendoli alla rivalutazione derivante dai due provvedimenti del 1947 e del 1949.

Mi pare di aver chiarito con questo quale sia la inutilità di una norma di carattere generale intesa ad interpretare l'articolo 53, interpretazione che si risolverebbe piuttosto in un danno. I giuristi insegnano che tutte le leggi inutili, in genere, sono dannose. Ci potremmo, peraltro, tecnicamente accontentare di questi chiarimenti e di queste interpretazioni, deliberando il non passaggio agli articoli della proposta di legge Fabriani.

Del resto, l'esperienza, che abbiamo acquisita nella discussione della proposta di legge Fabriani, può considerarsi positiva sotto molti aspetti nel senso che lo stato di confusione che determinò la presentazione della proposta di legge ci ha portato alla illustrazione di questi chiarimenti.

Per tutti questi motivi, io credo che i richiami, le spiegazioni, i chiarimenti, le informazioni sul come funziona e sul come si procede, si è proceduto e si procederà, potrebbero essere consacrati da una comunicazione ufficiale del Governo in sede di commissione. Ciò non per amore di forma o per desiderio di perder tempo, ma perché in questo modo si potrà concludere questa discussione, facendo sì che agli atti della Camera resti in maniera chiara, esplicita ed inequivocabile, come va spiegata ed interpretata la questione. E ciò costituirebbe, senza dubbio, una efficace remora per tutte quelle società che avessero intenzione di cavillare.

In sostanza, vorrei proporre che, rinviando ancora una volta ad una prossima seduta la conclusione della nostra discussione, si resti fin d'ora d'accordo che la Com-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

missione decide di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge Fabriani.

PASINI. Prima di tutto desidero ringraziare l'onorevole Camangi per la esposizione veramente esauriente e chiara che egli ha fatto e per i dati che egli ha fornito, che definiscono il problema in modo sostanzialmente diverso da come lo si era visto finora. E perciò, anche io, credo che sia utile che agli atti della Camera rimangano le suddette dichiarazioni, non solo, ma credo altrettanto utile che il Ministero delle finanze dirami una circolare a tutti i comuni d'Italia per chiarire esattamente i termini di questa invero assai macchinosa procedura.

Anche io ho avuto modo, da tempo, di occuparmi di questa questione, ma non ho potuto avere tutte quelle precise delucidazioni che il relatore ha potuto qui portare. Credo che almeno in parte da ciò sia nato il problema che si è concretizzato poi nella proposta di legge del collega Fabriani.

In realtà dobbiamo dire che i comuni raramente beneficiano di questi sovraccanoni, nella misura per lo meno che la legge sembra loro elargire, anche perché — e non ce lo possiamo nascondere — la rivalutazione per 40 che è un fatto importante, per quanto nuovo, non risolve completamente il problema, anche se la interpretazione dell'onorevole Camangi verrà accettata.

Esiste in realtà una oscillazione nella valutazione del sovraccanone unitario che consente tutto alla discrezione del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Onorevole Pasini, le faccio osservare che impostando la questione in questo modo, corriamo il rischio di portarci su di un piano molto più vasto che esula, in un certo senso, dal fatto specifico della rivalutazione, così come è contenuto nella proposta di legge Fabriani.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Signor Presidente, io mi domando come si possa contenere una discussione così importante su un binario così ristretto.

PASINI. Io mi limitavo a cercare di capire il perché l'onorevole Fabriani abbia presentato la sua proposta di legge. E ciò mi spiegavo con il fatto che, nonostante tutte le interpretazioni e i chiarimenti dati dall'onorevole Camangi, i comuni continuano a non essere pagati. Lei, onorevole Presidente, mi richiama dicendo che io esco fuori dall'argomento, oggetto di discussione: non insisto, ma mi pare che il problema di dare onorata sepoltura alla proposta di legge Fabriani sia

una questione che possa e debba essere affrontata.

PRESIDENTE. Non si tratta di ciò. Il problema specifico è quello della rivalutazione dei sovraccanoni, ai fini della quale determinazione non deve essere considerato il modo, in quanto si tratta della rivalutazione di un sovraccanone già determinato.

Evidentemente, per questa strada diventa impossibile arrivare ad una conclusione. La rivalutazione dei canoni è frutto anche del modo di intendere la determinazione del canone unitario e pertanto non ci si può limitare a considerare il canone come cifra e non pure come risultante di una moltiplicazione della quantità di energia asportata.

CAMANGI, *Relatore*. Onorevole Pasini, il problema non è questo. Il canone è quello che è, e a noi, in questa sede, non interessa saperlo. A noi interessa per ora conoscere solo un problema di rivalutazione di questo canone e il nostro Presidente, molto opportunamente, secondo me, tenta di contenere la discussione entro questo tema.

PRESIDENTE. Sul problema prospettato dall'onorevole Pasini è chiaro che, prima o dopo, bisognerà ritornare, ma non in questa sede. Per ora si tratta di vedere se, in base alla prassi seguita dal Ministero, i sovraccanoni stabiliti anteriormente debbano o non debbano essere rivalutati in base ai decreti del 1947 e del 1949.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei chiarire alcuni punti. L'onorevole Fabriani parte dal presupposto che il secondo limite dell'articolo 53 della legge già citata, costituisce un ostacolo per la rivalutazione operata o da operare. Questo se non sbaglio, è il punto. Perciò, se noi dimostriamo (e ringrazio l'onorevole Camangi di averlo dimostrato in modo così chiaro) che questo limite non ha influenza alcuna né prima, né dopo il 1947 e il 1949, si dovrà per forza di logica arrivare alle conclusioni cui è arrivato l'onorevole Camangi.

Fermo restando il fatto che tutta una serie di altri problemi possono venir fuori dalla situazione attuale, e per quanto il Ministro delle finanze non sia qui presente, credo di potere assumere la responsabilità di fare in questo momento delle dichiarazioni sull'interpretazione dell'articolo 53. Se la Commissione volesse compiacersi di tenere aperta la discussione io potrei chiedere al Ministro (al quale spettano le dichiarazioni ufficiali in questo caso) di fare egli stesso verbalmente o per iscritto, in una prossima riunione, delle dichiarazioni in questo senso.

PASINI. Mi scusi l'onorevole rappresentante del Governo, ma io non sono persuaso dell'esattezza delle sue affermazioni. E ne dico subito il perché: è vero che questo limite non ha avuto più influenza successivamente al 1947, ma il sovraccanone originario base teneva conto del limite costituito dalle spese obbligatorie. Ora, se ci fosse stata una legge congegnata in modo che al comune competevano, per esempio, 5 lire per ogni chilovattore nominale, non ci sarebbe ombra di discussione o di dubbio perché le 5 lire sarebbero state riportate al limite delle spese obbligatorie; ma in realtà non è così in quanto il sovraccanone iniziale era lasciato alla discrezionalità del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Ecco che ritorniamo al punto di prima. Noi non possiamo entrare nel merito dell'attribuzione e della determinazione del sovraccanone, ma nella possibilità o meno di operare la moltiplicazione per 40 di esso, quale che sia in base ai provvedimenti già discussi.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Fabriani ha presentato la sua proposta di legge e noi non dobbiamo andare oltre. Altre considerazioni si possono fare come tante, del resto, sono state prospettate al Ministro durante il discorso che egli ha pronunciato in sede di discussione del disegno di legge sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso. Ma in questa sede noi non dobbiamo andare oltre la proposta di legge.

PACATI. Desidero anche io associarmi al ringraziamento nei riguardi dell'onorevole Camangi per la chiara ed esauriente illustrazione della questione. Tuttavia, la proposta del collega Pasini mi sembra accettabile e in un certo senso egli mi ha preceduto.

L'onorevole Fabriani ha proposto l'eliminazione del limite relativo al quinquennio e la rivalutazione in base ai decreti del 1947 e del 1949. I quesiti, pertanto, sono due: 1) l'eliminazione del quinquennio; 2) rivalutazione in base ai decreti del 1947 e del 1949. È esatto quello che dice il nostro Presidente, di circoscrivere la discussione entro i limiti più ristretti che sia possibile, però mi sembra che nel modo da lui voluto (come nel modo voluto dal relatore) la questione si circoscrive soltanto ed unicamente alla rivalutazione e non si estende anche al limite rappresentato dal quinquennio delle spese. Le spese obbligatorie dei comuni sono aumentate non solo in valore assoluto ma anche in valore relativo: sono sorte nuove necessità, si va delineando

un risveglio specialmente nel settore montano ecc. Facciamo un esempio: nel 1936 si è data una concessione e si è stabilita la cifra complessiva del sovraccanone, tenuto conto del limite delle spese obbligatorie dei comuni rivieraschi, fissando questa cifra in lire X. Questa cifra X, in base al coefficiente stabilito dai due decreti del 1947 e del 1949, diventerà X moltiplicato 40. Si viene cioè a determinare una semplice moltiplicazione dell'importo iniziale per il coefficiente di rivalutazione. Ma sulla cifra base non vi è nessuna possibilità di aumento. Cosa che invece era nello spirito della proposta di legge dell'onorevole Fabriani in quanto essa tende ad un aggiornamento di questa media di spese obbligatorie, che costituirebbe per i comuni una specie di *plafond*. I bisogni del 1933 non sono più i bisogni di oggi.

Comunque io desidererei dei chiarimenti su questi punti per la mia sicurezza di coscienza e per potere aderire con serenità alle conclusioni cui è pervenuto il relatore, con conclusioni fatte proprie dal rappresentante del Governo.

ANGELINO PAOLO. Secondo me, tra la proposta di legge oggi esaminata e la relazione dell'onorevole Camangi esiste un certo divario. Nella proposta di legge, all'articolo 1, è detto: « e non deve eccedere per ciascun comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione ».

Qui non si fa questione di rivalutazione o meno. Ritengo che la modifica all'articolo 53 sia opportuna. Qui ha ragione il collega Pacati: le spese obbligatorie dei comuni da un lato si sono dilatate per nuove necessità, mentre da un altro, certe spese hanno dovuto per forza di cose, contrarsi, in quanto mancavano i mezzi. Chi legge i giornali sa che certi piccoli comuni della montagna hanno dovuto sopprimere servizi essenziali quale la condotta medica, l'ostetrica, il segretario comunale; sa che i bambini debbono andare a scuola portando ognuno un pezzo di legno per riscaldarsi dentro aule che sono per lo più stalle o locali similari. Se questi comuni, che sono poi i più bisognosi, hanno dovuto contrarre le loro spese fino al limite estremo perché ne debbono beneficiare le società elettriche e ne beneficeranno anche in avvenire? Io non guardo soltanto al passato, ma guardo anche all'avvenire. Ecco perché, tutto sommato, trovo opportuna la soppressione di questo limite.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. La materia è certamente ingarbugliata. Dico

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

subito che la proposta del collega Fabriani, seppure non risolve il problema, tuttavia vi apporta qualche elemento positivo alla sua risoluzione.

Mantenendoci nei limiti dell'esame del problema della svalutazione e quindi della rivalutazione avvenuta attraverso i decreti del 1947 e del 1949, possiamo concludere col dire che quei decreti si limitano a risolvere il problema della svalutazione monetaria, in quanto essi non affrontano il problema dell'entità della liquidazione. In sostanza non si fa che girare attorno al problema senza che ci sia una qualche prospettiva per uscirne fuori e ciò perché, anche accogliendo la tesi del collega Fabriani, in fondo, non si risolve nulla.

Ecco perché, io credo, che la Commissione farebbe bene ad esaminare tutto il problema dell'articolo 53.

Perciò io sono d'accordo per rinviare la discussione, ma anche per esaminare tutti gli aspetti che scaturiscono dall'esame dell'articolo 53.

Dobbiamo pur riconoscere che le società che hanno pagato, secondo una indagine fatta da organismi che hanno competenza in questo campo, raggiungono appena il 15 per cento, mentre quando si determinano i prezzi dell'energia elettrica le società idroelettriche fanno gravare questi oneri nel limite massimo stabilito dalla legge, e cioè lire 436.

Dal momento, quindi, che noi dovremo occuparci di tutta la materia, facciamolo in modo razionale apportando all'articolo 53 tutte le innovazioni necessarie in modo che la legge possa essere operante senza lasciare alla facoltà del Ministro di determinare l'entità del canone basso, medio o alto che sia.

Annuncio, anzi, fin da ora che in questo senso, in sede di discussione degli articoli, presenterò un emendamento aggiuntivo onde risolvere il problema in modo razionale.

PRESIDENTE. Debbo ringraziare l'onorevole Bettiol di questa sua proposta perché essa, in un certo senso, mi toglie da un imbarazzo che era cominciato ad affiorare con l'intervento dell'onorevole Pasini. È fatale, infatti, che si finisca con l'andare oltre le strettissime rotaie costituite dalla proposta di legge Fabriani, onde la proposta dell'onorevole Bettiol ci potrebbe indurre ad accantonare questo problema specifico per affrontare in pieno il problema che scaturisce dall'articolo 53.

Adesso si tratta di vedere quale procedura sia da seguire. Pertanto, se la Commissione lo ritiene opportuno, si potrebbe prendere in

considerazione la proposta dell'onorevole Camangi di non passare all'esame degli articoli.

FABRIANI. Dalla dotta discussione avvenuta in questa sede, potrebbe sembrare che il presentatore di questa proposta di legge si sia posto contro i mulini a vento. Eppure tanto i vari rappresentanti del Governo, quanto i colleghi tecnici non l'hanno ritenuta così ovvia e così pacifica al punto da prevedere un sovvertimento di quei sacri principi che, per ammissione di alcuni colleghi, sarebbero stati codificati in quel testo unico sugli impianti elettrici dove i nostri predecessori avrebbero riversata tutta la loro sapienza tecnica ed organizzativa. La proposta di legge odierna ha un movente molto concreto, che deriva puramente e semplicemente dal fatto che le società idroelettriche, dal 1949 ad oggi, hanno sospeso il pagamento delle quote del sovraccanone ai comuni aventi diritto. Se ciò è avvenuto, come è avvenuto, è segno evidente che la questione non è così pacifica come si possa credere.

In pratica le cose stanno in modo alquanto diverso di come le ha illustrate l'onorevole relatore; di fatto c'entra ad esempio il genio civile, il quale ha riunito i comuni interessati ed ha interpretato il decreto di rivalutazione come condizionato all'articolo 53, con il limite delle spese obbligatorie.

Stando così le cose, io ringrazio il relatore che ha avuto l'amabilità e lo zelo di assumere tutte quelle informazioni presso il Ministero delle finanze, ma indubbiamente i vari colleghi che mi hanno preceduto, l'onorevole Pacati, Angelino, Bettiol, hanno prospettato una preoccupazione che ha un suo fondamento e che non può essere eliminata da una semplice dichiarazione del nostro relatore o, sia pure, del nostro onorevole Sottosegretario ai lavori pubblici. C'è un limite che, secondo lo stesso relatore e secondo il rappresentante del Governo, è perfettamente inutile: se è inutile, aboliamolo. Si dice: l'interpretazione dell'articolo 53 è pacifica. Allora stabiliamo fin d'ora che alla prossima seduta così come ha invocato l'onorevole Camangi ed ha accettato il Sottosegretario, ci sia da parte del Governo questa interpretazione ufficiale dell'articolo 53, nel senso che le rivalutazioni accordate dai decreti del 1947 e del 1949 non sono minimamente vincolate alle limitazioni imposte dal secondo comma dell'articolo 53. Ciò io ritengo utile, non fosse altro per invogliare le società a rispettare la legge. Pur tuttavia non ritengo di dover ritirare la mia proposta di legge, in quanto c'è

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

la seconda parte di essa che si riferisce alla efficacia della media del quinquennio per l'avvenire, lieto se essa potrà dare lo spunto ad una sistemazione organica di tutto il complesso problema.

PRESIDENTE. Onorevole Fabriani, le sue parole fanno pensare, in un certo senso, ad un fatto nuovo. Lei, infatti, aveva presentato la sua proposta di legge, attraverso la sua relazione, sotto un determinato profilo limitato. E sotto questo profilo relatore e Governo hanno risposto. Così, superata la parte che si riferisce al passato e che nella sua proposta di legge era la parte preponderante, il proponente accetta la posizione assunta dal relatore e dal Governo a tal riguardo, mantenendo però la sua proposta di legge perché è suo desiderio affrontare un secondo punto che coincide poi con la proposta formulata dall'onorevole Bettiol. Da ciò, come è chiaro, nasce una revisione di tutta la complessa materia contenuta implicitamente nell'articolo 53. E su questo noi possiamo convenire. È necessario però dare tempo al relatore di prepararsi su questo nuovo punto di vista e al rappresentante del Governo di studiarlo, rimandando la questione ad una seduta non eccessivamente prossima.

Per la prossima seduta, la discussione potrebbe essere limitata all'acquisizione delle dichiarazioni ufficiali da parte del Governo nel senso invocato dall'onorevole relatore e accettate dalla nostra Commissione, circa le modalità di rivalutazione del sovraccanone.

La proposta di legge resta, pertanto, all'ordine del giorno della Commissione, ma sia il relatore, sia il Governo, sia la Commissione si apprestano a discutere la revisione completa dell'articolo 53.

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Fermo restando il fatto che io darò tutte le assicurazioni nel senso illustrato dal Presidente della Commissione, il capitolo che riguarda il passato può essere considerato chiuso. Circa l'avvenire, debbo conoscere con esattezza su che cosa si voglia discutere ed è necessario toglierci da un atteggiamento troppo lato e in certo modo generico. Si è parlato, infatti, di abolizione dell'articolo 53, ma su ciò il Governo non può rispondere subito se non conosce preliminarmente di che cosa volete trattare. Se mai la materia potrebbe essere oggetto di un'altra proposta di legge nella quale si dichiarasse esplicitamente ciò che si vuole e di cui lo stesso onorevole Fabriani potrebbe essere proponente. Dico ciò perché, in via personale, riconosco che effettivamente l'articolo 53 dà luogo non

solo alle mende rilevate dall'onorevole Fabriani ma, con tutto il rispetto per i nostri progenitori, esso ha bisogno di essere riveduto completamente, cosa del resto ammessa dallo stesso Ministro delle finanze al Senato.

VERONESI. Io mi riferisco alla proposta formulata dal relatore e cioè alla proposta del non passaggio all'esame degli articoli, esprimendo parere contrario al non passaggio. Mi rendo conto che la proposta di legge Fabriani tratta due argomenti e che tra la relazione introduttiva e gli articoli della proposta non c'è una perfetta coincidenza. Altro è la relazione, altro sono gli articoli della legge così come vengono pubblicati sulla « Gazzetta Ufficiale » quando essa viene approvata. Ha ragione il collega Faletti: perché noi dobbiamo avere di mira il contenuto dell'articolo e non il contenuto della relazione che giustifica l'articolo. L'articolo, cosa dice? Abolisce semplicemente il secondo limite che, come ha giustamente detto il collega Fabriani, dovrebbe essere abolito anche se è avvenuta la rivalutazione.

Voi dite che l'unico modo per costringere le società che avanzano cavilli giuridici per non pagare è quello di adire l'autorità giudiziaria: benissimo. Ma alla magistratura non servono le circolari diramate dal Ministero (che possono servire benissimo per gli uffici del genio civile), in quanto il magistrato giudica in base al testo della legge, la quale legge dovrebbe dire esplicitamente; « è abolito il secondo limite, etcetera », togliendo così un pretesto alla litigiosità delle società idroelettriche.

PRESIDENTE. Ma non potrà avere valore retroattivo.

VERONESI. Noi stiamo discutendo per il futuro, in quanto che per il passato voi stessi avete detto che si tratta di una interpretazione pacifica, e che la rivalutazione è avvenuta prescindendo dal limite.

PRESIDENTE. Bisogna fare una distinzione: dire che si sopprime l'articolo 53 significa che non si tiene più conto della determinazione di partenza riguardo al passato, mentre la media del quinquennio deve valere proprio per il passato.

VERONESI. Il relatore ha fatto un esempio. Egli ha detto che se il sovraccanone era 10, ad un certo momento esso è stato rivalutato per 160, ottenendo 1600, senza badare se questa cifra di 1600 non era superiore al secondo limite relativo alla media delle spese obbligatorie dell'ultimo quinquennio. Mi spiego meglio con un esempio: il comune X aveva lire 10 di sovraccanone (cifra inferiore alle

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

20 lire quali spese obbligatorie); perciò si moltiplica 160 per 10 e si ha 1600. Le spese obbligatorie sono aumentate per 20 e si ottiene la cifra di 400. È chiaro che per un comune siffatto il sovraccanone va al di là del secondo limite; mantenendo invece in vita detto limite per tutte le determinazioni future si avrebbe che per certi comuni si oltrepassa il limite della media del quinquennio e per altri no. Abolendo detto limite si metterebbero tutti i comuni nella stessa posizione, sia per quanto riguarda il passato sia per quanto riguarda il futuro, senza timore di esagerazioni in quanto c'è la facoltà discrezionale del Ministero per ogni singolo caso. Ecco perché converrebbe passare all'esame degli articoli, aggiungendo eventualmente qualche opportuno emendamento. È stata, peraltro, affacciata l'idea di rimaneggiare tutto l'articolo 53. Onorevoli colleghi, in questo campo abbiamo tutti una sufficiente esperienza. Le revisioni di complessi problemi legislativi vengono precedute da un lungo periodo di anni di interminabili discussioni. Sarebbe preferibile, perciò, essere modesti e mandare avanti le cose un po' alla volta, eliminando il completo riesame di tutti i problemi che scaturiscono dall'articolo 53 perché non vorrei che domani ci pentissimo, per avere mirato al troppo, di non aver potuto ottenere nemmeno quel poco che, in fondo, si ripromette la proposta di legge Fabriani.

SPALLONE. Desidero parlare sull'opportunità o meno di procedere al rinvio o di allargare la discussione. Io sono estremamente scettico nei riguardi dei rinvii in questa materia. A parte il fatto che io non ho nessuna considerazione per i legislatori del passato (e ci tengo che ciò venga inserito espressamente a verbale), io sostengo che la legge che la proposta Fabriani tende a modificare venne ispirata soprattutto per tutelare interessi privati.

Pertanto, io sarei favorevole ad approvare il testo dell'odierna proposta di legge, salvo a studiare in maniera più ampia tutta la materia. Posso dire che oggi, ad esempio, in Abruzzo in linea generale la legge non è applicata perché le società esistenti hanno trovato il modo di dimostrare che le opere di presa sono fatte in modo da esimerle dagli obblighi. Esiste una disposizione in base alla quale i comuni montani non sono più da considerare tali quando vi sono opere di derivazione di un determinato tipo, per cui le società non pagano il sovraccanone. Un anno fa chiesi in Commissione che si facesse una discussione su questa materia e ancora nulla

è stato fatto. Per cui, se oggi rinviando l'approvazione di questo testo di legge che, quanto meno, toglie un primo limite, temo che non arriveremo mai a capo di nulla.

A meno che non si voglia fare qualche cosa di più ampio, ma allora, stabilendo precise garanzie, potremmo rinviare, poniamo, di una diecina di giorni la discussione, dando al relatore e al Governo il tempo strettamente necessario per studiare la questione, e ai colleghi per presentare eventuali emendamenti. Sono contrario, però, ad un rinvio generico.

La materia, ormai, è stata sufficientemente trattata, ognuno di noi ha idee più o meno chiare e non si tratta che di sapere se si vuole o non incidere su certi interessi; ma se non si vuole entrare in questo campo, sarebbe cosa opportuna approvare la proposta di legge così com'è.

GIACONE. La materia è veramente assai complessa e noi concordiamo con quanto diceva poco fa l'onorevole Veronesi.

Per questo noi sosteniamo la necessità di approvare, quanto meno, la proposta di legge dell'onorevole Fabriani che, se anche non risolve il problema, lo avvia ad una certa soluzione. Ci preoccupa quanto diceva nella scorsa seduta l'onorevole Faletti quando egli sosteneva il principio (che noi comprendiamo ma che non giustifichiamo) di non scoraggiare le società idroelettriche nella costruzione di nuovi impianti.

CIANCA. Sarò breve. Mi richiamo soltanto all'intervento dell'onorevole Veronesi. Egli, richiamandosi alla sostanza dell'intervento Faletti, ha posto il problema nella sua vera luce: si tratta di migliorare la legge cercando di eliminare il limite costituito dal secondo capoverso dell'articolo 53, cosa avvertita dallo stesso onorevole Faletti quando ha dato la patente di eversione a questa proposta di legge, molto modesta per la verità.

PASINI. Eversiva rispetto al passato.

CIANCA. Non credo, perché l'onorevole Faletti era andato oltre, illustrando le gravi conseguenze cui sarebbero andate incontro le società idroelettriche. Questo significa che le società idroelettriche con l'abolizione di questo limite sarebbero costrette a pagare qualche cosa di più di quanto non paghino adesso, cosa che se si risolve in una certa perdita per le società si tramuta in vantaggio per i comuni rivieraschi e montani che sono quelli maggiormente bisognosi di aiuto.

Nessuno, è chiaro, si oppone a che, in un secondo momento, la materia sia riesaminata nel suo complesso; però cerchiamo di dare sin da ora qualche cosa di più ai comuni e

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

soprattutto cerchiamo di evitare l'assurdo che proprio ai comuni più poveri si dia di meno.

Pertanto, propongo, associandomi alla proposta dell'onorevole Veronesi e Spallone di passare senz'altro all'esame degli articoli.

CAMANGI. *Relatore*. Capita sempre così a chi vuole essere scrupoloso e diligente. Ho cercato di imporre a me stesso, prima ancora che agli altri, di restare nei limiti delle intenzioni (se volete) esplicitamente espresse dal proponente. Il nostro Presidente, come, credo, diversi altri colleghi che hanno avuto modo di conoscere il mio punto di vista, potrebbero darmi atto di come io consideri assurdo, incongruente, fomento di inconvenienti di ogni genere questo articolo 53.

Tengo perciò a dichiarare che se la Commissione decide di discutere sul merito dell'articolo 53, facendo astrazione del problema della rivalutazione dei sovraccanoni per certi comuni e per i sovraccanoni liquidati, in ciò io sono pienamente d'accordo. Sono peraltro altrettanto convinto che una discussione di questo genere non possa essere fatta immanente, così come sono pienamente convinto che se ci limitassimo puramente e semplicemente ad abolire il secondo limite imposto dall'articolo 53, faremmo sì, un altro piccolo passo in avanti, ma lasceremmo in quell'articolo tali e tante di quelle incongruenze per cui non potremo per nulla dichiararci soddisfatti della nostra opera di legislatori.

Per concludere: ritengo che, chiarito e risolto (per quanto risolvibile), con l'espedito delle dichiarazioni ufficiali del Governo da mettere a verbale, il problema del passato che non si può risolvere, purtroppo, con una disposizione di legge ma soltanto attraverso la via giudiziaria, i comuni bene o male potrebbero fare valere i loro diritti nel senso che un'opinione del Governo, condivisa dalla Camera (noi rappresentiamo in questo momento la Camera), potrebbe essere configurata nel caso di interpretazione autentica della legge.

Stando così le cose, se la Commissione ritiene di dover continuare nell'esame della proposta di legge, non mi posso che ritenere soddisfatto, date le incongruenze e le contraddizioni contenute nell'articolo 53, come del resto ho già avuto modo di dire.

Mi permetto, però, per un doveroso senso di responsabilità, di far presente che non ci dovremmo limitare a modificare il secondo limite, perché in questo caso veramente nessuno ci capirebbe e tutti avrebbero il diritto di dire che, una volta poste le mani sul testo

dell'articolo, tanto varrebbe farlo in modo conseguente e razionale.

In conclusione si potrebbe stabilire che tra quindici o venti giorni la nostra Commissione si riunisse per esaminare il problema dando modo non solo al Governo e al relatore ma anche a tutti i commissari di prepararsi agli eventuali emendamenti e alla discussione di essi.

PRESIDENTE. È pervenuto, a firma degli onorevoli Guariento e Pasini, il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione (Lavori pubblici), nel rinviare la discussione della proposta di legge n. 1110, riconoscendo l'urgenza che la materia contemplata nell'articolo 53 della legge sia radicalmente esaminata, invita il Governo a presentare quanto prima un disegno di legge nel quale sia tenuto conto delle necessità dei comuni montani e rivieraschi, e sia eliminata ogni incertezza che consenta dannose evasioni ».

Da parte dell'onorevole De' Cocci è stato presentato un altro ordine del giorno che mi sembra risponda maggiormente alle esigenze manifestate. Ne do lettura:

« La VII Commissione permanente (Lavori pubblici), esaminata la proposta di legge dell'onorevole Fabriani n. 1110, esprime il voto che, entro la seconda decade di novembre, il Governo, il relatore e il proponente concordino un nuovo testo della proposta stessa, il quale tenga conto delle esigenze emerse dalla discussione ed in particolare elimini le possibilità di controversie manifestatesi in sede di applicazione delle norme attualmente vigenti ».

FABRIANI. Sarebbe bene, però, che il Governo facesse le proprie dichiarazioni prima di riprendere la discussione.

PRESIDENTE. È evidente che, per prima cosa, noi ascolteremo le dichiarazioni del rappresentante del Governo. Ma è altrettanto evidente che l'iter da seguire non può essere che questo, altrimenti non si verrà mai a capo di nulla. Perciò, è assolutamente indispensabile che al Relatore, al rappresentante del Governo e al proponente siano fatte pervenire tutte le proposte nel tempo stabilito, salva restando, naturalmente, la facoltà di presentare, in sede di discussione, ulteriori emendamenti.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Questa nuova attività viene ad applicarsi sempre

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

partendo, naturalmente, dalla proposta di legge dell'onorevole Fabriani!

PRESIDENTE. Sui pareri che saranno presentati entro quindici giorni, le tre personalità da me indicate elaboreranno un nuovo testo, sul quale si avrà, naturalmente, piena libertà di apportare eventuali nuove modifiche.

Se non vi sono osservazioni, rimane stabilita la procedura di cui all'ordine del giorno dell'onorevole De' Cocci, ritenendosi ritirate le proposte presentate in precedenza e concordando un termine di quindici giorni per la presentazione degli eventuali emendamenti.

(Così rimane stabilito).

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho alcuna difficoltà ad aderire a questa proposta, e pertanto all'ordine del giorno dell'onorevole De' Cocci. È evidente che sarà necessaria anche la presenza del rappresentante del Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda la fissazione della data, in considerazione di alcuni impegni del Ministero e miei, e in considerazione anche dal fatto che all'immediata ripresa non tutti gli onorevoli deputati potrebbero essere presenti, vorrei chiedere alla cortesia della Commissione che la discussione sia portata all'ordine del giorno del 17 novembre.

PRESIDENTE. Credo che non vi siano difficoltà; del resto, non è necessario fissare fin d'ora una data precisa.

Pongo pertanto in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole De' Cocci.

(È approvato all'unanimità).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Estensione all'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio dei benefici concessi al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e garanzia dello Stato per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto stesso. (806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati De' Cocci e altri, concernente: Estensione all'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio dei benefici concessi al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e garanzia dello Stato per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'istituto stesso.

Il relatore, onorevole De' Cocci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. In questa proposta di legge non ci sono difficoltà tecniche in materia.

La nostra edilizia popolare fa capo essenzialmente agli istituti per le case popolari, che sono provinciali e di carattere nazionale. Quelli di carattere nazionale hanno avuto negli ultimi anni un notevole ampliamento, avendo il Ministero secondato la creazione di istituti per gli orfani in genere, di istituti case per i ciechi, di istituti case per i maestri, eccetera. Non so se i colleghi ricorderanno che, allorché la Commissione discusse il disegno di legge che prevedeva la garanzia dello Stato per i mutui degli istituti autonomi delle case popolari, io proposi un emendamento, per il quale le norme del disegno di legge venivano estese agli istituti di carattere nazionale. Non insistetti nell'emendamento, perché mi fu fatto notare anche da parte autorevole che ciò avrebbe appesantito l'iter della legge. Quindi la legge uscì con delle norme che prevedevano soltanto gli istituti autonomi delle case popolari di carattere locale.

Senonché l'esigenza è rimasta e oggi questa si presenta in parte risolta col precedente della legge 4 agosto 1955, n. 686, la quale estende a uno di questi istituti tutte le norme vigenti per gli istituti delle case popolari con il seguente articolo unico: «L'istituto nazionale delle case popolari per i ciechi è equiparato agli istituti autonomi per le case popolari a ogni effetto di legge».

Praticamente è rimasto fuori soltanto l'istituto nazionale autonomo per i mutilati per servizio: quindi, sulla scia del precedente, relativo all'istituto delle case popolari per i ciechi, io proporrei senz'altro l'approvazione della proposta di legge, che riguarda una benemerita categoria, comprendente circa 60.000 unità che hanno subito infermità permanenti al servizio della patria, anche se non è servizio di guerra.

Per quanto riguarda la formulazione, il testo da me predisposto non fa altro che riproporre le norme già approvate dalla Commissione relativamente all'Istituto autonomo per le case popolari. Ove la Commissione lo preferisse, potremmo adottare la formula della legge che ho citato, che estende semplicemente le norme vigenti per gli istituti delle case popolari.

Sull'una o sull'altra formula non ho particolari preferenze e sono quindi ben lieto di rimettermi all'opinione della Commissione,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

augurandomi che essa sia favorevole ad estendere anche all'Istituto edilizio di questa benemerita categoria la garanzia dei mutui da parte dello Stato.

Si può obiettare che si viene ad appesantire la situazione della Cassa depositi e prestiti; però mi permetto di chiarire che la legge non obbliga la Cassa depositi e prestiti a dare i mutui ma facoltizza la concessione e l'agevola, in quanto prevede anche la garanzia dello Stato. Quindi la Cassa depositi e prestiti non ha maggiori oneri che per il passato; se vuole dare i mutui, però, ha la garanzia dello Stato, come per gli altri istituti delle case popolari.

PRESIDENTE. È doveroso aggiungere che la IV Commissione (finanze e tesoro), nel suo parere scritto, si dichiara favorevole alla proposta di legge, ma contraria alla concessione della garanzia dello Stato.

DE' COCCI, *Relatore*. Però mi permetto di citare nuovamente il precedente della legge 4 agosto. Se per un altro istituto, forse meno importante, si è fatto un provvedimento analogo, già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, perché non dobbiamo valerci di questo precedente per superare le difficoltà?

PASINI. Io fui già contrario alla creazione di un istituto autonomo per i ciechi, perché veramente per queste strade, secondo me, non solo non si risolvono i problemi, ma si complicano. La prima casa, forse, di questo istituto sta sorgendo a Parma e la presidenza della sezione di Parma, rendendosi conto della situazione veramente grave che si è verificata, è venuta da me per chiedere se fosse possibile fare in modo che quella casa venisse ceduta all'Istituto autonomo delle case popolari, in compenso di altrettanti appartamenti che l'Istituto dovrebbe mettere a disposizione.

Secondo me, se si ritiene che la categoria meriti delle considerazioni particolari, si dovrebbe emanare una legge per assicurarle l'assoluta precedenza, in una certa misura percentuale, nell'assegnazione degli alloggi. Il problema così sarebbe risolto. Invece con l'ammassare tutti i ciechi in uno stabile e tutti coloro che sono infortunati in un altro stabile, non mi pare che si faccia cosa giusta e umana.

Per queste ragioni sono contrario alla proposta di legge.

DE' COCCI, *Relatore*. Però il Ministero incoraggia la formazione di questi istituti. Io posso anche condividere l'opinione del collega, nel senso di invitare il Ministero a non creare nuovi istituti per settori o cate-

gorie; ma una volta che questi istituti esistono, e hanno avuto la concessione del contributo e il riconoscimento giuridico, perché non aiutarli a costruire le case col contributo dello Stato?

CIANCA. Noi siamo favorevoli a questa proposta di legge, anche per le considerazioni svolte da parte dell'onorevole De' Cocci. La Cassa depositi e prestiti non è obbligata a fare i mutui, quantunque con le sollecitazioni che riceve finisce per concedere questi prestiti, riducendo così la parte di finanziamento che dovrebbe andare ai comuni.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Pasini, noi potremmo essere d'accordo con lui; però osserviamo che, avendo il Ministero ritenuto di costituire questi particolari istituti, sarebbe un atto contrario a tale indirizzo non ammettere i mutilati ed invalidi di servizio sullo stesso piano di tanti altri istituti che forse hanno minore titolo di loro.

Tutto questo dovrebbe essere esaminato nel problema generale del riordinamento dell'edilizia popolare, con una legge unica, che elimini il grande disordine, la confusione e le interferenze che ci sono attualmente e che sono uno dei motivi che ostacolano questa edilizia. Comunque, noi diamo parere favorevole.

ANGELINO PAOLO. Io mi faccio portavoce della provincia che protesta, perché è evidente che istituti di questo genere possono sorgere soltanto nelle grandi città e queste case potranno sorgere per coloro che abitano in quattro o cinque grandi città, mentre tutti gli altri che si trovano nelle stesse condizioni non avranno gli stessi benefici.

PRESIDENTE. L'istituto nazionale distribuisce le case un po' dappertutto.

DE' COCCI, *Relatore*. Per i maestri si è arrivati anche nelle cittadine di cinquantamila abitanti.

ANGELINO PAOLO. Oggi diversi istituti in provincia non funzionano. Quindi il mio parere è contrario.

SANZO. L'onorevole Pasini ha fatto una questione di principio e su questo ci troviamo tutti d'accordo. Però debbo concordare con altri colleghi e col presentatore della proposta di legge, che, se questo trattamento è stato usato in favore di altri istituti consimili, come quello dei ciechi, non si vede perché oggi la Commissione debba sollevare eccezioni per i mutilati e invalidi del lavoro.

Io mi dichiaro favorevole alla proposta di legge De' Cocci, sottolineando che, per

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

quanto riguarda la garanzia dello Stato, mi associo al parere contrario dato dalla IV Commissione, finanze e tesoro.

CERVONE. Io sono sostanzialmente contrario a questa proposta di legge, proprio per i motivi espressi dal collega Pasini. Con l'inclusione di molti altri istituti, credo che vengano sempre più a diminuire i finanziamenti disponibili per l'edilizia popolare e che, disperdendoli per tanti rivoletti, si venga anche a diminuire la capacità economica delle costruzioni.

È giusta anche l'osservazione sugli aspetti morali fatta dal collega Pasini. Noi facciamo delle case, che si trasformano in ospizi di una o di un'altra categoria.

Il precedente dei ciechi effettivamente pone davanti a noi un problema serio. Ma dobbiamo ricordare che in occasione di quella discussione ognuno di noi era convinto che quello sarebbe stato l'unico fatto eccezionale che avremmo consentito per quella categoria, data la situazione particolare.

Io proporrei, e potrebbe essere un inizio della revisione della legge sull'edilizia popolare, che il collega De' Cocci ritirasse questa proposta, presentandone un'altra nel senso di determinare una percentuale per ogni comune o per ogni provincia di preferenza per questa categoria nella assegnazione delle case costruite dagli istituti delle case popolari. Credo che una legge di questo genere potrebbe risolvere l'obbligo morale che abbiamo di assistere la categoria e verrebbe a stabilire un principio di giustizia verso la categoria stessa; ma verrebbe anche ad eliminare gli inconvenienti che ognuno di noi direttamente o indirettamente è venuto denunciando in questa sede.

Per quanto riguarda il merito della proposta De' Cocci, a parte quello che è stato detto per l'articolo 1, vorrei far presente alla Commissione che la garanzia dello Stato non serve affatto a facilitare le operazioni, perché la Cassa depositi e prestiti, per una strana concezione che pur bisogna tenere presente, piuttosto che dare la precedenza ai finanziamenti garantiti dallo Stato, la dà a quelli che vengono fatti sulla legge n. 589, garantiti cioè dalla delega dei comuni.

Per tutti questi motivi, sarei quindi a pregare il collega De' Cocci di sostituire alla sua proposta quella da me suggerita.

VERONESI. Nella nostra opera di legislatori noi siamo mossi molte volte da motivi non razionali, ma sentimentali. Ora bisogna considerare che il cieco non ha bisogno della casa perché è cieco, ma ha bisogno della

casa perché è in condizioni di aver bisogno della casa. Lo stesso dicasi dei mutilati per servizio.

Dovremmo quindi avere il coraggio di eliminare tutte queste divisioni in caste e chiesuole, lasciando invece agli istituti delle case popolari, che operano in tutti i centri di provincia, di distribuire gli alloggi a coloro che ne hanno effettivamente bisogno.

SANZO. Ma si parlava del titolo di preferenza.

VERONESI. Il titolo di preferenza è il bisogno di alloggio.

DE' COCCI, *Relatore*. Allora aboliamo anche le cooperative!

VERONESI. Dovremmo avere il coraggio di farlo.

DE' COCCI, *Relatore*. I colleghi hanno fatto delle considerazioni sensatissime. Potrei rinviarli alla relazione che io stesso feci sul disegno di legge sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dove proponevo di accentrare tutta l'edilizia nelle case popolari e di abolire le cooperative. Ma qui non siamo in sede di riforma dell'edilizia popolare, bensì siamo di fronte a un istituto già costituito, incoraggiato dal Ministero, riconosciuto dal Presidente della Repubblica, che ha avuto la concessione abbastanza notevole di contributi, e che oggi stenta ad esplicare il suo programma edilizio per la difficoltà di avere mutui a tasso basso. Quindi l'interesse nostro in questo momento è di realizzare i piani edilizi che abbiamo fatto e far sì che gli stanziamenti già effettuati diano luogo a case.

Quindi, d'accordo dal punto di vista generale; dal punto di vista particolare, non è un sentimentalismo o un pietismo che ci incoraggia ad insistere, ma la necessità di rendere meno disarmonico l'attuale sistema, in attesa dell'avvento di un sistema più perfetto.

Nel sistema attuale abbiamo sedici istituti che hanno la garanzia dello Stato, e proprio il diciassettesimo — formalmente costituito e riconosciuto — non dovrebbe avere questi benefici. A me sembra che non possiamo lasciarlo da parte.

Se volete, possiamo fare un ordine del giorno, che impegni il Governo a non estendere ulteriormente queste facilitazioni.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il rappresentante del Governo deve cercare di stare nei limiti che gli prescrive la proposta di legge. Se dovessimo uscirne, alcune delle considerazioni fatte finora mi troverebbero non solo personalmente sensibile, ma troverebbero sensibile anche il

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

Ministero, che in questo momento ho l'onore di rappresentare. Potremmo cioè trovarci d'accordo che è imprudente fare questo continuo spezzettamento.

Mi pare però che la discussione abbia il sapore del teorico e dell'accademico. Ci troviamo infatti di fronte a un istituto che ormai è già costituito e riconosciuto, quantunque io personalmente, se dovessimo costituirlo in questo momento, darei forse il parere negativo.

Mi limiterò dunque ad esporre il parere del Ministero sulla proposta di legge in esame. Il Ministero è favorevole nel senso precisamente indicato dal relatore onorevole De' Cocci. Abbiamo un istituto al quale si devono estendere questi benefici; è chiaro che desideriamo metterlo sullo stesso piano degli altri, perché possa costruire come gli altri o meglio degli altri.

Per quanto riguarda i pareri degli altri Ministeri, ho il dovere di dire che il Ministero del tesoro fa le obiezioni che sono già affiorate. La Cassa depositi e prestiti è oberatissima e, anche se non è obbligata, con questa proposta di legge sarà sottoposta a richieste successive.

Ma c'è un altro aspetto che deve essere tenuto in particolare evidenza. Il Ministero delle finanze, appoggiandosi all'autorevolissimo parere della Commissione finanze e tesoro del Senato, ritiene che bisognerebbe una buona volta smetterla con le agevolazioni tributarie, perché, agevolando a destra e a sinistra, si finisce per far sì che, di fronte alle imposizioni, c'è sempre una limitatissima categoria che viene praticamente danneggiata e, per la giustizia che crediamo di fare agli uni, facciamo una grossa ingiustizia agli altri.

Queste sono le situazioni di fatto su cui dobbiamo agire.

Dopo avervi fatto presenti queste preoccupazioni, vi dirò che il dicastero, che ho l'onore di rappresentare, ritiene che, per quanto riguarda questa proposta di legge, la situazione sia quella chiaramente indicata dallo onorevole De' Cocci e che pertanto sia utile colmare questa piccola lacuna.

Mi auguro prima di voi tutti che il Ministero nel quale lavoro da qualche mese, possa portare a termine gli studi per un testo unico dell'edilizia popolare. Una larga eco in proposito vi è stata ieri al Senato durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici. C'è una generale insoddisfazione per lo spezzettamento governativo nel settore dell'edilizia popolare e spero che queste buone disposizioni facciano sì che, quando porteremo qui un testo unico, esso diventi il più presto possibile legge dello Stato.

Per quanto riguarda la formulazione della proposta di legge, credo che sarebbe forse opportuno fare un articolo unico come quello della legge 4 agosto, per una parificazione anche legislativa.

PRESIDENTE. Debbo porre in votazione pregiudizialmente se la Commissione ritenga di esprimere il parere favorevole alla garanzia dello Stato, in discordanza col parere espresso dalla IV Commissione (finanze e tesoro).

Nel caso che la votazione fosse favorevole, sarò costretto a sospendere la seduta, perché il provvedimento deve essere trasmesso alla IV Commissione per un riesame del precedente parere. Se la IV Commissione insisterà nel diniego, ai sensi dell'art. 40 del regolamento, dovrò darne notizia al Presidente della Camera, perché, a suo giudizio, si proceda a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero l'intera proposta di legge sia deferita all'esame dell'Assemblea.

L'oggetto della votazione è questo: Ritiene la Commissione di esprimere parere favorevole ad accordare a questo istituto tutti i benefici che hanno gli istituti autonomi delle case popolari, compresa la garanzia dello Stato sui mutui?

CERVONE. Per dichiarazione di voto. Io mi sono espresso in senso contrario a tutta la proposta di legge. Siccome si è parlato dell'opportunità di un ordine del giorno che impegni il Governo a non dare ulteriormente assensi per la creazione di istituti di case popolari per categorie di cittadini, ritengo conveniente presentare un ordine del giorno da me formulato in tal senso, la cui approvazione farebbe cadere la mia opposizione alla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, che mi è pervenuto, suona in questi termini:

« La VII Commissione (Lavori pubblici), a seguito della discussione sulla proposta di legge De' Cocci n. 806, impegna il Governo a non voler dare più assensi alla creazione di istituti per case popolari per categorie di cittadini ».

CAIATI. Per quanto nella sostanza potremmo aderire all'ordine del giorno, mi pare tuttavia che esso creerebbe una preclusione per situazioni che non siamo in grado ora di prevedere. Noi possiamo essere contrari alla tendenza che c'è di frantumare l'indirizzo unitario e la tecnica che il Ministero dei lavori pubblici deve osservare nella esecuzione di queste opere, onde ottenere quella economia

e quella uniformità di realizzazione che può essere vantaggiosa anche per considerazioni di carattere urbanistico.

Ma, se scendiamo ad esaminare concretamente quello che può avvenire a distanza di qualche tempo dalla approvazione di questo ordine del giorno, vediamo che potremmo trovarci dinanzi a determinate iniziative governative, magari appoggiate da tutti i settori del Parlamento, che troveranno una preclusiva — quantunque non assoluta — in questo ordine del giorno. E, decidendo diversamente, noi saremmo incoerenti.

Debbo fare un'altra precisazione con riguardo all'orizzonte politico, non alla realtà: ci sono delle categorie che si stanno agitando; quindi, se nell'ordine del giorno ponessimo un termine che potrebbe essere quello della emanazione della nuova regolamentazione o del testo unico, potrei essere d'accordo con l'ordine del giorno stesso.

Però desidero far rilevare che questo ordine del giorno non ha niente a che vedere con la proposta di legge sulla quale siamo ora chiamati ad esprimere il parere.

CERVONE. È emerso dalla discussione.

CAIATI. Comunque ricordo che l'ordine del giorno, a norma di regolamento, deve essere posto in votazione al termine della discussione generale, ovverossia dopo che la Commissione si è espressa favorevolmente o meno alla proposta di legge dell'onorevole De' Cocci.

Ritengo inoltre, che la Commissione debba prima esprimersi circa la concessione o meno della garanzia statale.

Dico questo anche per un motivo di coerenza con me stesso. Il Presidente sa quale fu il mio atteggiamento nella IV Commissione (finanze e tesoro) in altra circostanza, quando ci occupammo di un altro disegno di legge. Anche in questa Commissione, quale relatore, fui difensore a oltranza dell'istituto della garanzia dello Stato e assunsi posizione in contrasto col Ministero del tesoro, a proposito dell'altro istituto dei ciechi di guerra, rischiando di rimanere in minoranza. Ma riuscimmo a strappare qualche cosa di più che non fosse contenuto nel disegno di legge governativo, perché il Governo si convinse che si trattava di somme irrisorie e che non conveniva mettersi in una posizione di diniego di fronte a una categoria tanto benemerita.

C'è ora un altro istituto, che riguarda una categoria ugualmente benemerita. Io avverto tutto il disagio mio e della Commissione. Il

problema della coerenza non è solo nel piano politico, ma anche nell'attività legislativa.

CIANCA. Io proporrei di aggiungere nell'ordine del giorno le parole « fino alla emanazione del nuovo testo sulla edilizia popolare »; e inoltre le altre « salvo casi eccezionali da sottoporre all'esame della Commissione ». Ciò per impedire una eccessiva rigidità.

PASINI. Allora sarebbe meglio ritirare l'ordine del giorno.

GUARIENTO. La formula « fino alla emanazione del nuovo testo », potrebbe significare che dopo la emanazione del nuovo testo si possono creare nuovi istituti.

PRESIDENTE. Non mi pare che possa essere questa l'interpretazione, perché sarà il nuovo testo a disciplinare la materia.

L'onorevole Cervone accetta che l'ordine del giorno sia posto in votazione successivamente alla deliberazione sulla concessione o meno della garanzia statale?

CERVONE. Poiché da quanto è emerso, mi pare che la Commissione non sia contraria all'ordine del giorno, salvo gli opportuni emendamenti, ritiro la mia opposizione e darò voto favorevole alla proposta di legge. L'ordine del giorno sarà preso in considerazione successivamente.

PASINI. Io sono contrario alla garanzia dello Stato, perché sono contrario a tutta la legge. La concessione della garanzia dello Stato, che è un po' la sostanza vera della proposta di legge, determina quella frammentarietà nella distribuzione ed erogazione dei fondi, che in ultima analisi si traduce anche in un aumento dei costi e quindi in una diminuzione del rendimento delle somministrazioni da parte del Ministero per la costruzione di edifici popolari.

Inoltre queste leggi finiscono per operare soltanto nei grandi centri, perché non c'è una piccola cittadina che possa mettere insieme 20 invalidi del lavoro, per costruire una casa popolare per invalidi del lavoro.

Questi edifici, poi, si riducono ad ospizi, il che mi trova contrario anche sul piano morale.

Infine la ragione qui addotta, che cioè si tratta dell'ultimo caso, è puramente fittizia, perché non capisco con quale giustificazione, una volta accordati questi benefici ai mutilati del lavoro, non si debbano concedere gli stessi benefici ai sordomuti o alle medaglie d'oro, che sono una categoria certamente benemerita del paese.

Per me c'è un solo modo per porre veramente la parola fine a questo dilagare di organismi: non basta un ordine del giorno,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

bisogna che noi per primi diciamo «No». Quando si vedrà l'inutilità di costituire questi istituti, non ne sorgeranno più degli altri e il problema si risolverà da se stesso.

SPALLONE. Io sono favorevole alla proposta di legge, per una ragione detta dallo onorevole De' Cocci: perché questo istituto ha avuto i denari e non riesce a spenderli.

Per il resto, si può osservare che i veri beneficiari da questi provvedimenti sono quelli che costruiscono, e per questa ragione dovrei essere contrario, tanto più che vorrei vedere quale è l'istituto delle case popolari che non dà la casa a un cieco di guerra o a un invalido del lavoro, che ne abbia bisogno.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sulla proposta di legge ho già espresso il mio parere. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, ringrazio l'onorevole Caiati, che mi è venuto incontro, perché io non potrei mai accettare una formulazione così drastica. Non mi pare che sia cosa saggia precludere eventuali situazioni che né io né voi possiamo fin d'ora avvisare.

Invece, siccome siamo tutti d'accordo sulla urgenza di questo testo unico della edilizia popolare, poiché siamo tutti d'accordo sulla unificazione in un istituto provinciale con unica commissione e con unico canale di questi istituti delle case popolari, l'ordine del giorno potrebbe essere fatto nel senso di invitare il Governo ad emanare rapidamente il suddetto testo unico, nel quale venga codificata una volta per sempre l'auspicata unicità di indirizzo per quanto riguarda la concessione delle case dell'Istituto autonomo delle case popolari. Questa sarebbe la formula che potrebbe dare veramente soddisfazione alle preoccupazioni che sono state espresse, ed io

potrei essere paladino di questo ordine del giorno.

CERVONE. Concordo con quanto espresso dal rappresentante del Governo e pertanto ritiro il mio ordine del giorno, con la riserva della formulazione di un altro ordine del giorno nel senso suggerito dal Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora risolvere la pregiudiziale circa la garanzia dello Stato, per la quale la IV Commissione (finanze e tesoro) ha espresso parere contrario. Il relatore si è dichiarato favorevole; il Sottosegretario ha espresso parere favorevole, pur facendo presente la riserva sollevata dal tesoro.

Pongo quindi in votazione l'opinione favorevole alla garanzia dello Stato sui mutui concessi all'istituto delle case popolari per gli invalidi del lavoro da parte della Cassa depositi e prestiti.

(La Commissione approva).

Preso atto della deliberazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, sospendo la discussione sulla proposta di legge dell'onorevole De' Cocci n. 806 in attesa che la IV Commissione (finanze e tesoro) esprima di nuovo il proprio parere circa la concessione della garanzia statale sui mutui.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI